

STATUTO DEL CAI

Sezione di Collesferro

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – E' costituita con sede in Collesferro un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano, Sezione di Collesferro" e sigla "C.A.I. – Sezione di Collesferro". L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il presente Statuto è inteso anche quale Regolamento dell'Associazione

Art. 2 – L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI), fa parte del Convegno Centro Meridionale ed Isole (CMI). L'Associazione uniforma il proprio Statuto e Regolamento a quello Generale del CAI. Gli iscritti all'Associazione sono Soci di diritto del CAI.

TITOLO II° - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, nonché la conoscenza, la frequentazione consapevole e rispettosa e lo studio delle montagne, specie quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 – Per conseguire gli scopi indicati all'Art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e dei regolamenti della Sezione, del Convegno Centro Meridionale ed Isole, della Delegazione del Lazio, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri e delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative e di attività di carattere alpinistico, escursionistico, sci-escursionistico, sci-alpinistico, speleologico, naturalistico, e di quelle ad esse propedeutiche, nonché di iniziative e di attività per la promozione e lo sviluppo dell'alpinismo giovanile;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche e dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione, in collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, di corsi per la formazione dei Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, e di sci-alpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifica, culturale o didattica per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche e dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S., al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
- i) a pubblicare un periodico sezionale;

j) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, con l'eccezione di quelle ad esse connesse. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle del sodalizio.

TITOLO III° - SOCI

Art. 5 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'Art. 7 dello Statuto del CAI.

Art. 6 – Chiunque voglia diventare Socio della Sezione di Colleferro deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la podestà. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile. Sull'iscrizione decide il Consiglio Direttivo della Sezione. Il Socio, con l'ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto nonché quello Generale del CAI dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci della Sezione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima.

Art. 7 – L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo della Sezione entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto o per domanda di passaggio ad altra sezione.

Art. 8 – Il Socio è tenuto a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del CAI e di quello della Sezione che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale; il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali;

Le somme dovute di cui alle lettere b) e c) del comma precedente debbono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'assemblea dei Soci della Sezione di Colleferro delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento (31 Ottobre) il Consiglio Direttivo della Sezione di Colleferro dichiara la morosità del Socio e la sua decadenza da tale qualità, dandogliene comunicazione laddove lo ritenga opportuno e necessario.

Art. 9 – I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti negli Art. 8 e 9 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI, nonché in quelli stabiliti e contenuti nello Statuto della Sezione. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. 10 – La qualità di Socio cessa nei casi indicati dall'Art. 10 dello Statuto del CAI e dagli Art. 11 e 19 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo della Sezione di Colleferro può adottare nei confronti del Socio che tenga un comportamento contrastante con i principi informativi dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma degli Art. 15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Capo I° - Assemblea

Art. 13 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri Direttivi, i Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del CAI; il Socio può esprimere fino a quattro preferenze per i Consiglieri Direttivi, due preferenze per i Revisori dei Conti e una per il Delegato all'Assemblea Nazionale;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva il programma della Sezione, il bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione e quello preventivo, ratifica l'operato dei Consiglieri;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche allo Statuto e Regolamento della Sezione in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 14 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del programma, dei bilanci, allorché sia stata convocata a norma dell'Art. 28, e la nomina delle cariche sociali; può essere convocata anche allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposta nella sede sociale e nelle altre bacheche ed espositori di proprietà dell'Associazione, nonché messa a conoscenza di ogni Socio avente diritto al voto anche mediante comunicazione a mezzo lettera. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 15 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni Socio delegato non può portare più di due deleghe, esibendo le tessere dei deleganti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno il giorno dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 – L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e se necessario tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’assemblea.

Art. 17 – Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI; in caso di pari anzianità si procede al ballottaggio. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche allo statuto, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci votanti presenti in assemblea. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante affissione nell’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 18 – Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI a norma degli Art. 12 e 27 dello Statuto del CAI.

Capo II° - Consiglio Direttivo

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione e si compone di sette membri effettivi eletti dall’Assemblea fra i Soci. Componente di diritto del Consiglio è un nominativo espresso dai Soci della Sottosezione che ne diviene anche Presidente. Nella elezione il Socio può esprimere sino a quattro preferenze. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario e il Tesoriere, incarichi che possono essere affidati anche a Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma in questo caso, non hanno diritto di voto. Quanto al Tesoriere, ove detto incarico fosse affidato ad un Consigliere, questi in delibere concernenti il proprio operato non avrà diritto di voto.

Art. 20 – Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto; tale sostituzione si attua fino all’esaurimento della lista dei non eletti. Qualora in seguito all’esaurimento della lista dei non eletti, o per qualsiasi altra ragione, il Consiglio Direttivo venga a ridursi a tre soli componenti e quindi sia impossibilitato a deliberare stante il disposto dell’Art. 21, si deve convocare l’assemblea per l’elezione dei consiglieri mancanti; i nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituti. Decade automaticamente e con effetto immediato il Consigliere che risulta assente per due volte consecutive almeno alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza darne preavviso e senza

fornire giustificazione e comunque se a qualsiasi titolo non si partecipa ad almeno il 50% delle riunioni annuali. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo della Sezione, il Collegio dei Revisori dei Conti entro quindici giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente e le deliberazioni prese a maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto e firmato dal Segretario, da chi ha presieduto la riunione e dai Consiglieri presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone estranee allo stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto a partecipare i Revisori dei Conti ai quali va inviata copia dell'avviso di convocazione.

Art. 22 – Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento ed in quello generale del CAI. In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale delle attività della Sezione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- predispone, con l'ausilio del Tesoriere i bilanci annuali consuntivi e preventivi e li presenta all'Assemblea per la loro approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci avranno il diritto di esaminare i bilanci nei locali della sede sociale sin da due settimane prima della data di convocazione dell'Assemblea, nei giorni di apertura della stessa sede sociale;
- convoca l'Assemblea dei Soci della Sezione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi Soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali e delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi coordinandone l'attività;
- cura l'osservanza del presente Regolamento e dello Statuto e Regolamento Generale del CAI;
- emana eventuali regolamenti particolari che non possono essere in contrasto con lo Statuto;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo III° - Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere

Art. 23 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Sezione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e disgiuntamente i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Art. 24 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento; redige i bilanci annuali consuntivi e quelli preventivi, che presenterà un mese prima della convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti. Questi ultimi avranno dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sui medesimi bilanci al Consiglio

Direttivo che li dovrà rendere disponibili ai Soci, nella sede sociale due settimane prima dell'Assemblea, per la loro approvazione; collabora con il Segretario nella parte della gestione amministrativa che riguarda i versamenti e la contabilità relativa ai rinnovi ed alle iscrizioni dei Soci, in particolare provvedendo, entro il 31 Marzo ed il 31 Ottobre di ogni anno, al versamento delle somme di competenza dell'organizzazione centrale del CAI che il Segretario gli consegna unitamente alla nota dei nominativi ai quali dette quote si riferiscono; raccoglie e collaziona la contabilità delle attività della Sezione e della Sottosezione.

Art. 25 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di questo organo; sovrintende a tutti gli adempimenti e servizi amministrativi ed organizzativi di routine della Sezione ed in particolare coordina l'attività delle Commissioni riferendo al Consiglio; compila, aggiorna ed ha la custodia dell'elenco dei Soci, consegnando le quote relative al tesoriere affinché questi provveda al versamento di quanto di competenza dell'organizzazione centrale del CAI entro le scadenze previste del 31 Marzo e del 31 Ottobre di ogni anno; collabora con il Tesoriere ove questi lo richieda, nella preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché nei rendiconti della Sottosezione che saranno inseriti con separata evidenza nel bilancio della Sezione.

Capo IV° - Revisori dei Conti

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale e della corretta rispondenza degli atti degli organi della Sezione alle norme statutarie e regolamentari. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tre anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente. Il Collegio stabilisce il calendario per le previste operazioni di controllo da parte del Collegio, trasmette al Consiglio le osservazioni ed i risultati delle ispezioni, convoca l'Assemblea dei Soci quando previsto. Inoltre il medesimo Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le procedure previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 27 – I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma possono far verbalizzare le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere ed ottenere dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario notizie sulla contabilità sociale e sul rispetto della normativa; possono procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo e di ispezione.

Art. 28 – A norma dell'Art. 25 ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere inviata copia dei bilanci preventivi e consuntivi almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo nel quale è all'ordine del giorno la loro approvazione; il Collegio dei Revisori dei Conti allega una sua relazione e può proporre al Consiglio Direttivo osservazioni a detti bilanci in sede di approvazione degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la discussione dei rendiconti e dei bilanci, presentando richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

TITOLO V° - COMMISSIONI, GRUPPI E FILIALI

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento; il programma, il regolamento e le competenze di tali commissioni non devono essere in contrasto con quanto stabilito nel presente Statuto e Regolamento della Sezione. Alla Sottosezione spetterà di diritto l'attribuzione e la responsabilità di alcune Commissioni indicate dal Consiglio Direttivo (ad esempio alla Sottosezione

di Anagni, per il ruolo della città, potranno essere attribuite la Commissione Cultura e la Commissione Alpinismo).

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, gestionale, sotto il coordinamento del Segretario, nell'ambito di procedure previste allo scopo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione può altresì istituire, dietro richiesta, delle Filiali costituite da Associazioni che intendano mantenere la propria originale distinzione.

Per ottenere l'affiliazione, l'Associazione dovrà:

- operare nel rispetto degli scopi sociali della Sezione affiliante (Titolo II, art. 1 del presente statuto);
- iscrivere al CAI tutti i propri associati;
- concordare con la Sezione affiliante il proprio programma che dovrà risultare in armonia con il programma della Sezione;
- depositare presso la Sezione affiliante il proprio statuto o regolamento sociale, nonché ogni anno il proprio bilancio, che rimane autonomo dal bilancio della Sezione, ed il resoconto dell'attività svolta.

La Sezione ed il suo Consiglio Direttivo non avranno responsabilità né oneri impliciti verso l'affiliata, bensì verso gli iscritti, in quanto soci CAI.

TITOLO VI° - SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Il Consiglio Direttivo può deliberare, con le norme e le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, la costituzione di una o più Sottosezioni. Tale deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Coordinamento del Convegno CMI e sino a tale approvazione detta deliberazione rimane non attuata.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione della quale fanno parte integrante e non separata: conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale e finanziaria, ma solo gestionale sulle specifiche attività svolte in coordinamento con la Sezione. Non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale; dispongono di procedure operative che divengono esecutive solo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 32 – La sottosezione può predisporre un suo programma di attività che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che deve essere concordato e razionalizzato con le attività della Sezione di Colleferro, nonché sottoposto all'approvazione, ratifica e controllo degli organi direttivi della Sezione per le attività relative, secondo quanto dettato dall'Art. 4: Le attività della Sottosezione saranno ricomprese nel bilancio della Sezione e saranno evidenziate con apposite indicazioni, al fine di consentire ai Soci di valutare lo svolgimento delle stesse attività.

Art. 33 – I Soci aderenti alla Sottosezione sono iscritti alla Sezione di Colleferro e sono Soci a tutti gli effetti della stessa, con gli stessi diritti ed oneri; conseguentemente sono convocati e partecipano all'Assemblea dei Soci della Sezione di Colleferro, con le modalità stabilite dal Regolamento di quest'ultima, ed in essa votano secondo quanto disposto all'Art 13. Inoltre propongono un loro Presidente, membro di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 34 – I Soci aderenti alle Sottosezioni sono inseriti in apposito elenco tenuto e compilato dal Segretario della Sezione di Colleferro, aggiornato e comunicato periodicamente o quando ne venga fatta richiesta, al Consiglio Direttivo della Sottosezione.

Chiunque voglia diventare Socio della Sezione di Collesferro ed aderente alla Sottosezione, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione di Collesferro, controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la podestà. Deve inoltre dichiarare di voler aderire alla Sottosezione.

Art. 35 – La Sottosezione può convocare l'Assemblea dei Soci iscritti alla medesima, con le modalità previste per l'Assemblea della Sezione e ne elegge i Consiglieri, per la predisposizione di programmi ed eventi di specifico interesse. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci aderenti alle Sottosezioni e dei Consiglieri delle Sottosezioni debbono essere inviate alla Sezione di Collesferro entro dieci giorni dalla data delle deliberazioni medesime per la relativa ratifica che non sarà ragionevolmente negata, ove in armonia con il presente Statuto ed il programma della Sezione stessa. I Consiglieri della Sottosezione rendicontano al Consiglio Direttivo di Collesferro su tutte le somme eventualmente gestite dalla Sottosezione, senza con ciò essere autorizzati a raccogliere eventuali somme, se non dietro specifica autorizzazione del Tesoriere, con il coordinamento del Segretario ed informativa al Consiglio della Sezione.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo della Sottosezione può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento; il programma, il regolamento e le competenze di tali commissioni non devono essere in contrasto con quelli già esistenti nella Sezione di Collesferro e debbono essere concordati e razionalizzati con il Consiglio Direttivo della medesima Sezione che li approva e li ratifica.

Art. 37 – La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri Soci o del Consiglio Direttivo sezionale. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea generale della Sezione da parte della maggioranza dei Rappresentanti della Sottosezione, entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento; se l'Assemblea sezionale conferma lo scioglimento, è ammesso il ricorso, in seconda istanza, entro trenta giorni da tale ultima deliberazione, al comitato di coordinamento competente CMI, che deciderà inappellabilmente entro novanta giorni.

TITOLO VII° - PATRIMONIO SOCIALE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 38 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori allega la sua relazione ed eventuali osservazioni da presentare all'Assemblea per approvazione secondo quanto disposto agli Art. 1, 13, 14, 25, 29. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione contabile dell'Associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso disponibile ai Soci presso la sede sociale, nei giorni di apertura della stessa, per almeno trenta giorni.

Art. 39 – Le disponibilità finanziarie dell'Associazione che non siano necessarie per esigenze di cassa, debbono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione. Le operazioni su tali depositi e conti possono essere disposte disgiuntamente dal Presidente o dal Tesoriere e sottoposte al controllo da parte dei Revisori dei conti.

Art. 40 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente nuovamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano i commi 4 e 5 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso qualsiasi tipo di riparto di attività fra i soci.

TITOLO VII° - CONTROVERSIE

Art. 41 – Le controversie tra i Soci o fra i Soci e gli organi dell'Associazione relative alla vita della stessa non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo della Sezione di Colleferro, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno CMI per le controversie fra Soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'Art. 31 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 42 – Contro le deliberazioni degli organi della Sezione o della Sottosezione o delle Filiali che si ritengono in violazione del presente Regolamento o dello Statuto e Regolamento Generale del CAI è data la possibilità di ricorso a norma dell'Art. 14 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, nonché le norme del Codice Civile.

Art. 44 – Il presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche di Statuto e Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione ai Soci.

Colleferro, Sezion e CAI – Club Alpino Italiano